

AVEC - Associazione di Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Statuto sociale

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione denominata "AVEC - Associazione di Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", siglabile "AVEC PVS ONLUS".

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" sono usati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Moncrivello (VC).

L'Associazione può istituire sedi operative, sezioni e uffici distaccati in luoghi diversi dalla sede legale.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Principi, finalità e scopo

Principi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, si attiene ai principi di non discriminazione, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, con l'eccezione eventuale dei revisori dei conti e dei liquidatori non soci che possono essere remunerati.

Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.

Scopo

Presupposto per la libertà dell'uomo è la garanzia, fra gli altri, di diritti irrinunciabili come quelli all'acqua, al cibo, alla salute e all'istruzione. Il rispetto di tali diritti è ottenibile attraverso l'adozione di modelli di sviluppo sostenibili tipo *bottom-up* orientati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, della sicurezza alimentare, del patrimonio socio-culturale e dei valori umani di comunità. Nelle comunità rurali, generalmente le più svantaggiate, la sostenibilità è perseguibile attraverso interventi integrati in agricoltura, in silvicoltura, nell'allevamento (incluso il benessere animale), e in tutte le altre attività connesse. Condizione necessaria al raggiungimento della sostenibilità è l'educazione delle comunità stesse, il coinvolgimento e il rafforzamento delle risorse locali al fine di ridurre al minimo indispensabile l'intervento esterno. L'Associazione ha lo scopo primario di contribuire alla diffusione di un modello di crescita sostenibile per le comunità rurali del mondo, principalmente nei paesi a economia povera, e alla tutela dell'equilibrio ambientale.

In considerazione dei cresciuti flussi migratori, che la cooperazione internazionale contribuisce solo in minima parte a prevenire, l'Associazione intende anche operare nell'interesse dei cosiddetti "migranti", con lo scopo di mitigarne la situazione di bisogno e di difficoltà, di favorirne il ritorno consapevole nei territori di origine o, in alternativa, l'integrazione nel tessuto sociale di accoglienza. A questo fine l'Associazione si propone di contribuire ad assicurare, in particolare, ai migranti non abbienti, ai rifugiati e richiedenti asilo, presenti nei territori europei, una formazione adeguata.

Attività istituzionali

L'Associazione intende perseguire il proprio scopo svolgendo attività nei seguenti settori:

- a) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- b) tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente – con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) formazione;
- d) beneficenza;

A titolo esemplificativo, in riferimento ai settori indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, alcune attività possono essere:

- l'elaborazione, la gestione e la realizzazione, di progetti integrati di sviluppo sostenibile, coerenti con le finalità e lo scopo associativo indicati nel presente articolo, negli ambiti
 - della conservazione degli ambienti e della biodiversità;
 - delle energie naturali rinnovabili;
 - dell'agricoltura;
 - della silvicoltura;
 - della zootecnia, inclusa la salute ed il benessere animale;
 - dell'igiene e della sicurezza alimentare;
 - dell'educazione e della formazione;
 - delle attività rurali connesse alle precedenti;
 - della riduzione dei danni ambientali derivanti dai cambiamenti climatici;
- la partecipazione a progetti analoghi di terzi;
- la prestazione di servizi di consulenza nei medesimi ambiti;
- l'erogazione di contributi, in denaro e/o in natura, a favore di progetti di sviluppo sostenibile nei medesimi ambiti e di interventi umanitari di emergenza;
- l'educazione sulle tematiche inerenti i settori indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, sia come componente dei progetti di sviluppo, sia tramite l'organizzazione di momenti formativi, divulgativi e partecipativi (incontri, convegni, seminari, dibattiti, corsi, iniziative ricreative e di animazione) e la raccolta, predisposizione e diffusione di materiale informativo, documentale e didattico, inclusa la costituzione e gestione di centri d'informazione, lo studio e la ricerca sulle stesse tematiche.

Ed inoltre, sempre a titolo esemplificativo, in riferimento al settore indicato alla lettera c) del presente articolo alcune attività possono essere:

- l'elaborazione, la gestione e la realizzazione, di progetti di formazione professionale, alla cittadinanza e/o alla convivenza civile a favore delle persone migranti non abbienti ed ai rifugiati e richiedenti asilo;
- la partecipazione a progetti analoghi di terzi;
- l'organizzazione di eventi, corsi, tavole rotonde, seminari e simili, di iniziative ricreative e di sensibilizzazione, con finalità formative nell'ambito dell'integrazione, della crescita sociale e professionale, in contesti differenti da quelli di origine, delle persone migranti non abbienti ed ai rifugiati e richiedenti asilo,
- l'erogazione di contributi, in denaro e/o in natura, a favore di progetti ed altre iniziative con finalità formative rivolte agli stessi soggetti svantaggiati.

Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, qualsiasi attività direttamente connessa a quelle istituzionali elencate alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo. Nelle attività direttamente connesse sono incluse tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Tutte le attività istituzionali e tutte le attività connesse a quelle istituzionali possono essere svolte sia in Italia sia all'estero, sia autonomamente sia in collaborazione con soggetti terzi.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziarie e di garanzia necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento alle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 - Soci

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche o enti senza personalità giuridica, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione e avendo accettato lo Statuto, partecipano alla vita associativa collaborando alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto sulle altre materie oggetto di delibera assembleare.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Ammissione

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione ed essere presentati da almeno un socio. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione o cittadinanza può essere posto alla base del rifiuto di richiesta di ammissione all'Associazione.

Articolo 7 - Cessazione da socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Recesso

Il socio ha diritto di recedere previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno; in difetto di tale comunicazione il socio è considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota associativa.

Decadenza

Può essere dichiarato decaduto il socio che sia in mora nel pagamento di una o più quote associative annuali.

Esclusione

Può essere escluso il socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione o che a questa arrechino danno;
- che non osservi le deliberazioni degli organi competenti;
- che non adempia puntualmente agli altri obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- per indegnità.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci per iscritto con assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali repliche.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione non può riavere le quote ed i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Gli eredi del socio deceduto non possono rivendicare alcun diritto sulle quote associative o sui contributi da quest'ultimo versati o sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori, se nominati.

Gli organi dell'Associazione sono liberalmente eleggibili. Le cariche sociali sono gratuite, con l'eccezione del Revisore Unico o dei membri del Collegio dei Revisori che possono essere remunerati in base a delibera assembleare.

Articolo 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che sono in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Ogni

socio può avere solo una delega. Ogni socio intervenuto, in proprio o a mezzo delega, ha diritto a un voto. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea riunitasi in sessione ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- nominare i componenti il Consiglio Direttivo e tra questi il Presidente;
- nominare il Revisore Unico o i componenti il Collegio dei Revisori;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- deliberare sull'adozione e modifica dei regolamenti interni.

Sono compiti dell'Assemblea riunitasi in sessione straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera inoltre sulle altre materie ad essa demandate dal Consiglio Direttivo che non siano di esclusiva competenza dello stesso per legge o Statuto.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo dei soci. Può essere convocata dal Revisore Unico o dal Collegio dei Revisori nel caso previsto dall'art. 19 del presente Statuto.

L'avviso scritto di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere portato a conoscenza dei soci e al Revisore o ai revisori dei Conti mediante un mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea e votazioni

In prima convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera sempre a maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio serve la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da altra persona scelta dall'Assemblea.

Il verbale delle deliberazioni assembleari può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente, eletti tra i soci e rieleggibili.

Il Consiglio dura in carica per il periodo di tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di mandato.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

A titolo esemplificativo, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- predisporre e adottare i programmi delle attività sociali sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale consuntivo ed, eventualmente, il bilancio preventivo;
- nominare nel proprio ambito il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- convocare l'Assemblea;
- predisporre i regolamenti interni da proporre all'Assemblea;
- adottare gli atti di amministrazione del patrimonio;
- deliberare in materia di ammissione, recesso e decadenza dei soci;
- fissare la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti la gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 15 - Convocazioni e votazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento audio-video, o anche solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare o proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, con le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Il verbale delle deliberazioni consiliari può essere consultato da tutti i consiglieri che hanno diritto di trarne copia.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di mandato. Può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Articolo 17 - Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Sono compiti del Presidente:

- convocare il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Articolo 18 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina, facoltativamente se non previsto dalla legge, un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi, ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Essi durano in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di mandato, e possono essere riconfermati.

Articolo 19 - Compiti del Revisore Unico o Collegio dei Revisori

Sono compiti del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori:

- verificare il rispetto della legge e dello Statuto, con particolare riferimento al perseguimento del fine istituzionale;
- verificare la regolarità degli adempimenti amministrativi e del comportamento degli organi associativi;
- esercitare il controllo sul patrimonio, sulla tenuta della contabilità e sulla formazione del bilancio o rendiconto;
- verificare la corretta applicazione della normativa fiscale, con particolare riferimento all'esistenza dei requisiti per il godimento delle agevolazioni tributarie;

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori possono partecipare al Consiglio Direttivo.

In occasione dell'approvazione del bilancio o rendiconto annuale relazionano all'Assemblea sulla propria attività e presentano una relazione di controllo sul bilancio o rendiconto.

Quando ravvisano irregolarità lo comunicano al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti e, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo, possono convocare l'Assemblea.

Articolo 20 - Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Segretario ed un Tesoriere. Le funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Articolo 21 - Compiti del Segretario

Sono compiti del Segretario:

- sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo dell'Associazione;
- predisporre e/o sovrintendere alla predisposizione dei documenti amministrativi da sottoporre al Consiglio e/o all'Assemblea;
- sovrintendere alla predisposizione, aggiornamento e conservazione dei verbali e/o libri sociali.

Articolo 22 - Compiti del Tesoriere

Sono compiti del Tesoriere:

- tenere e/o sovrintendere la tenuta della contabilità sociale;
- predisporre e/o sovrintendere alla predisposizione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale, del bilancio preventivo e/o del piano di spesa relativo alla programmazione annuale e degli altri documenti contabili, finanziari e fiscali, da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea.

PATRIMONIO

Articolo 23 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è composto da:

- i contributi dei soci destinati a costituire il fondo comune;
- i beni mobili ed immobili;
- i lasciti e successioni testamentari, accettati con beneficio d'inventario;
- le donazioni e liberalità destinate espressamente a incremento del patrimonio;
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con utili ed avanzi di gestione.

Articolo 24 - Proventi

L'Associazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:

i proventi del patrimonio;

- gli utili e gli avanzi di gestione;
- le quote associative;
- i contributi, le sovvenzioni e le erogazioni liberali di soci e terzi;
- i contributi delle controparti locali nei progetti;
- i proventi delle attività rese verso corrispettivo;

- ogni altra entrata che concorra a sostenere il perseguimento delle finalità e dello scopo sociale, quali ad esempio i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 25 - Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio o rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il documento si riferisce unitamente alla relazione sull'attività svolta ed, eventualmente, al bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Articolo 27 - Destinazione degli utili, dei fondi di gestione e del capitale

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 28 - scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Articolo 31 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.